



11.1.84 00029

7 GEN 1984

Roma, 19

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE
Div. I DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Ministri delle Varietà
Via Salsustiana 10 - 00187 - Roma
Divisione 1^a M.P.
Prot. N° 15088

All'Ente Nazionale Sementi
Elette*
Via F. Wittgens, 4
20123 MILANO
(rif. n. S/607 del 2.12.1983)

OGGETTO: Condizionamento sementi per conto terzi.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale si chiede il parere di questa Amministrazione circa la possibilità per le ditte sementiere di condizionare sementi presso il proprio stabilimento utilizzando imballaggi e cartellini di altre ditte sementiere.

Al riguardo si fa osservare che l'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge 25.11.1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, stabilisce che è considerata produzione a scopo di vendita anche quella effettuata da imprese sementiere che lavorano le sementi per conto di terzi.

Le imprese sementiere, pertanto, nell'esercizio dell'attività di condizionamento di sementi per conto di terzi, dovranno possedere i requisiti ed attenersi alle disposizioni previste dalla legge 25.11.1971, n. 1096, e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 8.10.1973, n. 1065) soprattutto per quanto riguarda la licenza di produzione per la specie interessata (art. 2 legge 1096/71), la confezionatura e cartellinatura delle sementi (art. 11 legge 1096/71 e art. 10 D.P.R. 1065/73) e la annotazione dei quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento di selezione per essere lavorati (art. 5 legge 1096/71).

L'indicazione della ditta distributrice sul cartellino del produttore è ammessa soltanto nel caso di piccole confezioni di sementi di produzione nazionale e qualora le indicazioni relative alla ditta produttrice siano sostituite con il suo codice o marchio (penultimo ed ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1065/73).

Si fa presente infine che il provvedimento con il quale si apportano modifiche al citato regolamento di esecuzione, in corso di perfezionamento, prevede la possibilità di indicare, in qualsiasi circostanza, la ditta distributrice sul cartellino del produttore.

IL DIRETTORE GENERALE

FS/